

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1967.

Modificazioni alle cattedre di cui alla tabella I annessa al decreto ministeriale 24 maggio 1966, concernente le modalità per l'applicazione della legge 29 marzo 1965, n. 336.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1965;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1961, registro n. 74, foglio n. 24, con il quale sono state determinate le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata da conferire ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 della citata legge n. 336;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1967, registro n. 61, foglio n. 98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 32, foglio n. 55, con il quale è stato accolto il ricorso inoltrato dalla prof.ssa Caforio M. Liliana in Annichiarico avverso il provvedimento di decadenza dalla nomina quale insegnante straordinaria di scienze naturali e chimica negli Istituti d'arte;

Considerato che, in esecuzione della predetta decisione, deve essere annullato il provvedimento di decadenza dalla nomina oggetto del ricorso, e la prof.ssa Caforio deve essere nominata nell'Istituto d'arte di Grottaglie;

Considerato che l'adozione dei provvedimenti predetti comporta una modifica nella determinazione delle cattedre previste dal decreto ministeriale 24 maggio 1966;

Decreta:

Il numero delle cattedre indicato nella tabella I, annessa al decreto ministeriale 24 maggio 1966, citato nelle premesse, è modificato come segue:

TABELLA I

Numero d'ordine	Denominazione	Numero
7	Scienze naturali e chimica	27

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1967

p. Il Ministro: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1967
Registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 60.

(10841)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1967.

Riconoscimento come autostrada del « Raccordo autostradale Salerno-Avellino ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativo alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonché alle modalità per il loro riconoscimento;

Considerato che l'A.N.A.S. ha provveduto alla costruzione del raccordo tra la città di Salerno e la città di Avellino, con origine al km. 4 circa dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in località « Villafranca Fratta » e termine al km. 308+320 della strada statale n. 7 « Appia », della lunghezza di km. 30+441;

Che il raccordo in parola presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Vista la nota n. 6763 del 14 febbraio 1967, con la quale il Compartimento della viabilità di Napoli ha proposto il riconoscimento come autostrada del citato raccordo;

Visto il voto n. 178 del 28 febbraio 1967, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il raccordo tra la città di Salerno e la città di Avellino, con origine al km. 4 circa dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in località « Villafranca Fratta » e termine al km. 308+320 della strada statale n. 7 « Appia » della lunghezza di km. 30+441, è riconosciuto come autostrada, con la denominazione di « Raccordo autostradale Salerno-Avellino ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo autostradale Salerno-Avellino » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1967
Registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 200.

(10830)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.

Norme per la concessione di un contributo dello Stato per le operazioni di raccolta e trasformazione delle partite di vino, da avvlare alla distillazione, prodotto nella vendemmia 1966 da viticoltori della Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la pesante situazione venutasi a creare nel mercato del vino in talune zone viticole della Calabria ove, in conseguenza delle avversità atmosferiche, si è avuta una produzione qualitativamente scadente che incontra gravi difficoltà nel collocamento;

Ritenuta la necessità di sottrarre dal mercato le partite di vino scadente che, premendo sul mercato stesso, influiscono negativamente sulle quotazioni dei vini sani;